



Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 – 13 marzo 2014, n. 12178

Presidente Squassoni – Relatore Marini

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 18/6/2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato al sig. *omissis* la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa (pena base quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) in relazione al reato ex artt.110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, accertato dal 30 luglio al 19 novembre 2011 con riferimento alla detenzione di hashish a fini di cessione.

2. Avverso tale provvedimento il sig. *omissis* propone ricorso, in sintesi lamentando errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'omessa applicazione del disposto dell'art.129 cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Premesso che il motivo di ricorso risulta caratterizzato da genericità e non può trovare accoglimento (cfr. Sez. Un. Penali, n.10732 del 27 settembre 1995, Serafino, rv 202270; n.3 del 1999, del 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437, in tema di interpretazione degli artt.129 e 444 cod. proc. pen. e di obbligo di motivazione del giudice), va rilevato che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt. 1 e 1-bis dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.

2. A seguito dell'intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le condotte illegali viene fissata nell'intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all'intervallo fra sei mesi e quattro anni di reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e 5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall'art.2, comma 1, lett. a, del d.l. 23 dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 - G.U. Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014).

3. Quanto ora ricordato impone di rilevare che i fatti di reato per cui si è proceduto nei confronti del sig. *omissis* riguardano la sostanza denominata "hashish", ricompresa fra quelle cui la riviviscenza dei commi 2 e 4 dell'art.73 e la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di applicare il comma 5 del medesimo articolo concorrono a fissare la pena edittale massima in quattro anni di reclusione. Ora, la lettura della sentenza impugnata mostra che il Giudice dell'udienza preliminare nell'applicazione della pena a carico del sig. *omissis* ha determinato la pena base in quattro anni e sei mesi di reclusione, e dunque in misura superiore al massimo edittale oggi applicabile per l'ipotesi di reato ritenuta in sentenza. E' pacifico, infatti, che per i fatti accertato nell'anno 2011 non può trovare applicazione la disciplina introdotta col decreto legge n. 146 del 2013, bensì la più favorevole disciplina che deve considerarsi in vigore al momento del fatto secondo la citata sentenza della Corte costituzionale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano affinché le parti e il giudicante possano assumere le proprie determinazioni alla luce della disciplina oggi applicabile ai fatti per cui è processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.